

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

TERMINI DI EMISSIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA

Come legiferato dall'articolo 21 del D.p.r. n. 633/72, la fattura, viene considerata emessa al momento della consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del destinatario o committente.

Al fine di non incorrere in sanzioni è necessario tenere in considerazione che l'emissione di una fattura elettronica deve essere effettuata entro determinati termini.

La regola generale prevede che l'emissione della fattura debba avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata dall'articolo 6 del DPR 633/1972 – **fattura immediata**.

Significativo sarà determinare il momento di effettuazione dell'operazione precisando che l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE UTILE PER L'EMISSIONE DELLA FATTURA
Cessione di beni immobili	Data della stipula
Cessione di beni mobili	Data della consegna o spedizione
Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente	Data in cui si producono gli effetti costitutivi
Cessione di beni per atto della pubblica autorità	Data in cui viene pagato il corrispettivo
Passaggi dal committente al commissionario di beni acquistati in esecuzione di contratti di commissione	Data della vendita da parte del commissionario
Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore	Data del prelievo dei beni
Cessione di beni inerenti a contratti estimatori	Data della rivendita a terzi o, per i beni non restituiti
Prestazioni di servizi	Data del pagamento del corrispettivo
Prestazioni di servizi gratuite di valore superiore a 50,00 euro	Data in cui viene resa la prestazione

In deroga a quanto sopra in presenza di opportuna documentazione si potrà emettere fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione sia per quanto

STUDIO VIMERCATI-COLOMBO

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

riguarda le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo) sia per le prestazioni di servizi - **fattura differita**.

In tali casi, in alternativa al precedente termine di 12 giorni, può essere emessa una sola fattura, recante però il dettaglio di tutte le operazioni effettuate.

Sempre entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà essere emessa la fattura relativa alle prestazioni di servizi:

- Rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea (operazioni non soggette ad IVA ai sensi dell'art.7-ter DPR 633/1972);
- Rese a soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea (l'art. 6, comma 6, primo periodo DPR 633/1972).

Resta fermo il principio in base al quale l'IVA viene liquidata con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione a nulla rilevando quella di trasmissione allo Sdl.

Fonti:

- Seac Spa;
- Fiscomania.com;
- D.p.r. n. 633/72;